



Regione Marche

Servizio Territorio, Ambiente, Energia

P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

LE PROCEDURE

IL FABBISOGNO

GLI INTERVENTI

I CONTRIBUTI EROGATI dal 1989 al 2012



Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10
Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

La struttura della legge

La legge 13/1989 può essere suddivisa in tre distinte parti:

- Disposizioni per la progettazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione di interi edifici (art.1, ora art. 77 del T.U. edilizia);
- Disposizioni per semplificare gli interventi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche (artt. 2 – 8, ora artt. 78 – 81 del T.U. edilizia);
- Disposizioni per la concessione di contributi pubblici volti a incentivare la realizzazione degli interventi negli edifici esistenti (artt. 9 – 12).



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

I riferimenti normativi

- La legge 9 gennaio 1989, N° 13
- Il decreto MIN. LL.PP. 14 giugno 1989, n° 236
- La circolare MIN. LL.PP. 22 giugno 1989, n° 1669/U.L.



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il procedimento per la concessione dei contributi: ***Ambito di applicazione***

- Immobili privati già esistenti ove risiedono portatori di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti
- Centri o istituti residenziali già esistenti ove i soggetti diversamente abili abbiano dimora stabile.



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il procedimento per la concessione dei contributi: ***Chi può fare domanda***

- IL PORTATORE DI HANDICAP (con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti, compresa la cecità, o relative alla deambulazione e mobilità)
- CHI NE ESERCITA LA PATRIA POTESTÀ'

Avvertenza

Nel caso in cui la spesa sia sostenuta da altri (ad es. il proprietario dell'immobile o l'amministratore del condominio) la domanda **deve** essere sottoscritta anche da questi per conferma ed adesione.



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il procedimento per la concessione dei contributi: ***La domanda di contributo***

VA PRESENTATA al sindaco del Comune in cui è sito l'immobile entro il **31 marzo** di ciascun anno (come da modello allegato alla circolare 1669/UL del ministero LL.PP)

DEVE INDICARE:

1. il richiedente e l'immobile in cui risiede ed è oggetto dell'intervento
2. la descrizione delle opere e la spesa prevista (non e' obbligatorio il progetto sottoscritto da un tecnico)
3. il soggetto avente diritto al contributo che si identifica con chi e' oberato della spesa



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il procedimento per la concessione dei contributi: ***La domanda di contributo***

DEVE CONTENERE IN ALLEGATO:

1. Il certificato medico attestante l'handicap;
2. La dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 8 (in cui risultino l'ubicazione della propria abitazione e le difficoltà di accesso);
3. Il certificato ASL attestante l'invalidità totale con difficoltà di deambulazione (eventualmente)



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Le opere ammesse a contributo

- Tutti gli interventi, sia sulle parti comuni che sulle porzioni di proprietà esclusiva, che migliorano l'accessibilità al fabbricato o alle singole unità immobiliari (con le prescrizioni tecniche del D.M. 236/1989)
- Qualora non siano possibili opere edilizie, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che consentano un'accessibilità analoga a quella conseguente ai lavori non realizzabili.

I lavori **non devono** risultare iniziati alla data di presentazione della domanda.



Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il contributo

E' determinato in base alla spesa **effettivamente sostenuta e documentata**, secondo i seguenti criteri:

- Fino ad € 2.582,28 è pari alla spesa sostenuta,
- Da € 2.582,28 fino ad € 12.911,42 è pari al 25% della spesa sostenuta,
- Da € 12.911,42 fino ad € 51.645,69 è pari al 5% della spesa sostenuta,
- Oltre € 51.645,69 il contributo non aumenta ed è pari a quello massimo di € 7.101,27 (2.582,28+2.582,28+1.936,71)



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il contributo

Ogni contributo viene assegnato in relazione alle opere di eliminazione delle barriere che ostacolano la stessa funzione.

Ad es. la difficoltà di accesso può essere superata con la realizzazione combinata di:

1. Rampa di accesso
2. Ascensore
3. Adeguamento percorsi orizzontali condominiali (Per questo tipo di opere si concede un unico contributo in funzione della spesa complessiva dell'intervento).



Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il contributo

Nel caso in cui le opere siano destinate ad eliminare barriere che ostacolano più funzioni, sono concedibili **tanti contributi quante sono le funzioni che vengono agevolate.**

Ad es.

- la realizzazione di un servo scala;
 - l'adeguamento dei servizi igienici dell'alloggio
- agevolano rispettivamente:
1. l'accesso all'immobile
 2. la visitabilità dell'alloggio.

In questo caso sono concedibili due contributi, in relazione alla spesa sostenuta in ciascun intervento.



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il contributo

Qualora di un intervento fruiscano più portatori di handicap deve essere comunque presentata una sola domanda per un solo contributo.



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il procedimento amministrativo

- Presentazione della domanda entro il 1° marzo;
- Entro il 31 marzo il Comune trasmette alla Regione il fabbisogno di contributi previa istruttoria comunale sull'ammissibilità delle domande presentate;
- Entro il 30 aprile la Regione determina il fabbisogno complessivo e lo comunica al Ministero per la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo nazionale;
- La Regione ripartisce annualmente le risorse disponibili tra i Comuni richiedenti;



Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Il procedimento amministrativo

- Il Comune, nei trenta giorni successivi alla comunicazione del riparto regionale, assegna i contributi secondo l'ordine in graduatoria delle domande ammesse.

La graduatoria è fatta con i seguenti criteri di priorità:

1. Domande presentate da invalidi totali con difficoltà di deambulazione certificati dalla ASL
2. Data di presentazione della domanda

Le domande non soddisfatte restano comunque valide per gli anni successivi.



Regione Marche - Servizio Territorio, Ambiente, Energia
P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale

Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

L'erogazione del contributo


- L'interessato comunica al Comune la conclusione dell'opera allegando le relative fatture quietanzate;
- I contributi devono essere erogati dal Comune entro 15 giorni dalla presentazione delle fatture, previa istruttoria sulla conformità dei lavori alla domanda ed alle prescrizioni tecniche, nonché sulla congruità della spesa sostenuta.



Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Totale domande pervenute: 6.272






Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Invalità Totale – Domande pervenute






Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Invalità Parziale – Domande pervenute






Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Entità del fabbisogno e contributi






Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Costi degli interventi e contributi ammissibili





Legge del 9 gennaio 1989, n.13 art.10

Fondo speciale per l'eliminazione ed il superamento delle barriere architettoniche

Fabbisogno soddisfatto nel corso degli anni (%)

